

Codice A2002C

D.D. 28 settembre 2021, n. 218

DD 453/DA1803 del 25/07/2008 "Interventi di recupero e restauro di beni di interesse storico e artistico di rilevanza regionale. Spesa di euro 395.000,00 (cap. 222895/2008) e di euro 290.000,00 (cap. 29183/2008). Revoca del contributo assegnato al Comune di Landiona DD n. 553/2012. Approvazione piano di restituzione rateizzata, riduzione accertamento n. 136/2016 cap. 34655/2021. Accertamento euro 8.000,00 sul cap. 3



ATTO DD 218/A2002C/2021

DEL 28/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO

OGGETTO: DD 453/DA1803 del 25/07/2008 “Interventi di recupero e restauro di beni di interesse storico e artistico di rilevanza regionale. Spesa di euro 395.000,00 (cap. 222895/2008) e di euro 290.000,00 (cap. 29183/2008). Revoca del contributo assegnato al Comune di Landiona DD n. 553/2012. Approvazione piano di restituzione rateizzata, riduzione accertamento n. 136/2016 cap. 34655/2021. Accertamento euro 8.000,00 sul cap. 36459/2021, euro 8.500,00 sul cap. 36459/2022 ed euro 8.500,00 sul cap. 36459/2023.

Con determinazione della Direzione regionale Cultura n. 453/DA1803 del 25 luglio 2008 era stato assegnato al Comune di Landiona un contributo di € 50.000,00 per recupero delle facciate di palazzo Porta, con conseguente erogazione dell’acconto di € 25.000,00.

La citata Determinazione n. 453/DA1803/2008 stabiliva che i lavori dovessero essere conclusi e rendicontati entro 36 mesi dalla data della determinazione di assegnazione del contributo, pena la revoca del contributo da parte della Regione.

Non avendo inviato il Comune alcun documento nei tempi prescritti, si è provveduto a sollecitare l’invio della documentazione a rendiconto del contributo assegnato, con la nota prot. n. 1282/DB1803 del 22 gennaio 2012, alla quale il Comune di Landiona rispondeva (nota prot. N. 380/X.9 dell’8 febbraio 2012) comunicando che “nel corso dell’esercizio 2009 l’amministrazione subentrata non ha inteso dar corso all’intervento di recupero del palazzo di proprietà comunale denominato Palazzo Porta così come risulta dalla determinazione dell’Unione Bassa Sesia – Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici n. 22 del 27/01/2010.” Con medesima nota, il Comune trasmetteva copia delle spese comunque sostenute sulla progettazione dei lavori di Palazzo Porta per un ammontare di € 46.492,80.

A seguito di analisi delle copie delle fatture presentate, si comunicava al Comune di Landiona con Raccomandata prot. n. 15052/DB1803 del 4 giugno 2012 “*che poiché, come da Voi dichiarato l’intervento di recupero delle facciate di Palazzo Porta non è stato realizzato, non è possibile*

procedere alla liquidazione del saldo e si dovrà attivare la procedura per il recupero dell'acconto a suo tempo erogato (€ 25.000,00). Si ricorda che, essendo oggetto di contributo un recupero conservativo, le spese progettuali sono riconosciute, in percentuale, solo se l'intervento è stato realizzato. In ogni caso non vengono mai riconosciute le spese derivanti da compensi per acquisizioni di finanziamenti, che ricadono nella assoluta discrezionalità del soggetto beneficiario".

Scaduto, senza riscontro, il termine per la presentazione di controdeduzioni, con Raccomandata prot. n. 17547/DB1803 del 4 luglio 2012 si comunicava al Comune, ai sensi della L.R. n. 7/2005, l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo assegnato per l'anno 2008, stabilendo il termine ultimativo del 15 settembre 2012 per produrre eventuale ulteriore documentazione utile ad interrompere il processo di revoca.

Con nota prot. n. 2127/X.9 del 14 agosto 2012 il Comune di Landiona si limitava a ribadire la congruità di quanto già trasmesso, non fornendo altra documentazione integrativa e chiedendo l'annullamento del procedimento di revoca.

Non essendo state presentate altre controdeduzioni per modificare le valutazioni precedentemente espresse, l'ufficio con determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 553/DB1803 del 15 ottobre 2012 procedeva a revocare il contributo di €. 50.000,00 assegnato al Comune di Landiona per recupero delle facciate di Palazzo Porta con Determinazione della Direzione Cultura n. 453/DA1803 del 25.07.2008 e contestualmente a richiedere restituzione della somma di € 25.000,00, quale quota d'acconto del contributo già erogato (provvedimento notificato al Comune con la Raccomandata n. 24489/DB1803 del 18 ottobre 2012).

A seguito di un successivo scambio di corrispondenza tra l'Amministrazione regionale e il Comune (Raccomandata regionale prot. n. 2742/DB1803 del 26 febbraio 2013 e nota del Comune prot. n. 804/V.2 del 7 marzo 2013), cui ha fatto seguito il coinvolgimento dell'Avvocatura regionale (nota del 21 marzo 2013, n. prot. 5758/DB1803, e successiva integrazione del 28 marzo 2013, n. prot. 6388/DB1803), che non ha consentito, comunque, l'adozione di decisioni in senso diverso, con nota di diffida al Comune di Landiona prot. n. 2239/A2000A del 10 marzo 2021 si è definitivamente richiesto il versamento dell'acconto erogato, segnalando che, in mancanza, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di recupero coattivo dell'importo.

Con risposta prot. n. 682 del 31 marzo 2021 Il Comune si limitava a confermare e documentare quanto fatto per il recupero di Palazzo Porta a partire da due assegnazioni di contributi da parte della Regione Piemonte (determinazione 453/DA1803 del 25 luglio 2008 assegnazione euro 50.000,00 per recupero facciate e determinazione 711/DA1809 del 18 novembre 2018 assegnazione di euro 198.121,87 per interventi inerenti al turismo religioso, in seguito integralmente revocata con determinazione 605/DA1809 dell'8 novembre 2012): redazione di elaborati progettuali e indagini propedeutiche al rilascio del parere della soprintendenza, ma senza realizzazione degli interventi, a causa della forte esposizione finanziaria per mutui assunti e per indebitamento assunto dalla precedente amministrazione, nonché per l'esiguità di bilancio comunale; e successiva esecuzione con fondi propri negli anni successivi di interventi di messa in sicurezza dell'edificio.

Il Comune chiedeva perciò di interrompere il processo di recupero coattivo dell'importo di 25.000,00 euro per cause di forza maggiore non imputabili all'attuale amministrazione.

Con nota prot. n. 5161/A2000A del 15 giugno 2021, pur prendendo atto dell'attenzione e dei lavori improcrastinabili realizzati dall'amministrazione e delle difficoltà economiche di un Comune di piccole dimensioni quale è Landiona per conservare il suo patrimonio storico, si è ribadito quanto già comunicato nella revoca: non essendo stato realizzato l'intervento oggetto del contributo, non è stato possibile riconoscere le spese tecniche fatturate, che per tale intervento ammontano ad euro 2.124,00 (fattura n. 2/09 di Tiziana Carbonati Restauri S.r.l. per indagini stratigrafiche su pareti interne esterne di palazzo Porta) e si comunicava l'avvio del procedimento di recupero tramite concessionaria Soris s.p.a.

Con nota prot. n. 1172 del 17 giugno 2021 il Comune di Landiona confermando di non aver avviato l'intervento previsto con i due contributi regionali sopraelencati, ma di aver comunque sostenuto

costi per oltre 120.000,00 euro, ha chiesto il riconoscimento delle spese sostenute per la progettazione e la rateazione della somma da restituire con rimborso in tre rate nel bilancio triennale 2021-2023, evidenziando le criticità finanziarie di bilancio in cui versa, essendo un Comune agricolo con una popolazione di 500 abitanti.

Con nota PEC ns. prot. n. 00001571 dello 01/09/2021 si comunicava al Comune l'accettazione della rateizzazione dell'acconto erogato di euro 25.000 secondo le modalità sottoriportate e si riconfermava che la quota parte di spese di progettazione non poteva essere riconosciuta, non essendo stati realizzati i relativi lavori.

Non essendo pervenute ulteriori osservazioni alla citata nota PEC ns. prot. n. 00001571 dello 01/09/2021, considerato quanto sopra dettagliatamente esposto, si ritiene opportuno accogliere la richiesta di restituzione rateizzata su tre anni avanzata del comune di Landiona con nota prot. n. 1172 del 17 giugno 2021, al fine di garantire all'Amministrazione Regionale l'integrale soddisfazione del credito vantato, senza maggiorazione degli interessi legali.

Il Comune restituirà la somma di euro 25.000,00 mediante versamento in 3 rate annuali pari ad euro 8.000,00, euro 8.500,00 ed euro 8.500,00 con scadenza rispettivamente il 30 ottobre 2021, il 30 ottobre 2022 e il 30 ottobre 2023.

Se il termine per il versamento cade il giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alle disposizioni di cui all'art. 2963 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta.

Il pagamento delle rate dovrà avvenire mediante girofondi a TESORERIA ENTRATE NON SANITARIE - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IBAN IT27J0100003245114300031930, specificando nella causale "Restituzione rateizzata del contributo di cui alla DD 453/2008 rata n.....accertamento n. ...".

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione scritta alla Direzione Cultura e Commercio – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco – Via Bertola, 34 – 10122 Torino, entro 3 giorni dal versamento, allegando copia dell'attestato di versamento.

Non si ritiene per contro ammissibile il riconoscimento delle spese di progettazione in quanto l'intervento oggetto del contributo non è stato realizzato, come invece disciplinato con determinazione di assegnazione n. 453/DA1803 del 25 luglio 2008.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione)
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"
- vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)

- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
- vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.
- vista la D.G.R. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"
- vista la DGR 28 - 3386 del 14 giugno 2021, recante: "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"
- vista la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie"
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R. Approvazione."
- vista la DGR 30 - 3111 del 16/04/2021 Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni
- vista la determinazione della Direzione Regionale Cultura n. 453/DA1803 del 25 luglio 2008 "Interventi di recupero e restauro di beni di interesse storico e artistico di rilevanza regionale . Spesa di euro 395.000,00 (cap. 222895/2008) e di euro 290.000,00 (cap. 291831/2008)."
- vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 553/DB1803 del 15 ottobre 2012 "L.R. 58/1978. Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 453/2008. Revoca del contributo assegnato al Comune di Landiona (NO) e restituzione dell'acconto erogato pari ad euro 25.000,00 (cap.34655/2012)";
- visto il capitolo di entrata n. 34655 "Rimborsi, recuperi, e restituzioni di contributi e di altre somme a carico di enti e privati"
- visto il cap. di entrata n. 36459 "Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi, e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali"
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DETERMINA

- di confermare integralmente la determinazione n. 553/DB1803 del 15 ottobre 2012 di revoca del

contributo di €. 50.000,00 assegnato al Comune di Landiona per recupero delle facciate di Palazzo Porta con Determinazione della Direzione Cultura n. 453/DA1803 del 25.07.2008 e di contestuale richiesta di restituzione della somma di €. 25.000,00, quale quota d'acconto del contributo già erogato.

- di accogliere, al fine di garantire all'Amministrazione regionale l'integrale soddisfazione del credito vantato, la richiesta di restituzione in forma rateizzata dell'acconto di 25.000,00 euro del contributo erogato comunicata dal Comune di Landiona (cod. benef. 408) con nota prot. n. 1172 del 17 giugno 2021;

- di stabilire che:

- a) il contributo erogato, pari ad euro 25.000,00 quale acconto, venga restituito dal Comune di Landiona mediante versamento in 3 rate annuali pari ad euro 8.000,00, euro 8.500,00 ed euro 8.500,00 con scadenza rispettivamente il 30 ottobre 2021, il 30 ottobre 2022 e il 30 ottobre 2023;

- b) se il termine per il versamento cade il giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alle disposizioni di cui all'art. 2963 del Codice Civile;

- c) in caso di mancato pagamento nel termine prescritto si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta;

- d) il pagamento delle rate dovrà avvenire mediante girofondi a TESORERIA ENTRATE NON SANITARIE - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IBAN IT27J0100003245114300031930, specificando nella causale "Restituzione rateizzata del contributo di cui alla DD 453/2008 rata n.....accertamento n. ".

- e) dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione scritta alla Direzione Cultura e Commercio – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco – Via Bertola, 34 – 10122 Torino, entro 3 giorni dal versamento, allegando copia dell'attestato di versamento;

- di ridurre per l'intero importo di euro 25.000,00 l'accertamento n. 136/2016 assunto sul capitolo n. 34655/2021;

- di accertare la somma complessiva di euro 25.000,00 dal al Comune di Landiona (NO) (cod. benef. 408) nel seguente modo:

euro 8.000,00 sul capitolo di entrata 36459/2021 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali", del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale importo corrispondente alla prima rata del sopra indicato piano di restituzione;

euro 8.500,00 dal Comune di Landiona (cod. benef. 408) sul capitolo di entrata 36459/2022 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; quale importo corrispondente alla seconda rata del sopra indicato piano di restituzione;

euro 8.500,00 sul capitolo di entrata 36459/2023 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; quale importo corrispondente alla terza ed ultima rata del sopra indicato piano di restituzione;

- di notificare al Comune di Landiona (NO) le disposizioni di cui al presente provvedimento.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta.

Si dà atto che gli accertamenti di cui sopra non sono stati già assunti con precedenti atti.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena

conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale,
musei e siti UNESCO)

Firmato digitalmente da Raffaella Tittone